



**UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"**

**DETERMINAZIONE n. 198 /2014**

**OGGETTO: Revoca assegnazione alloggio sito a Maschito via Estramura Forenza n.20.  
Rilascio immobile in danno della sig.ra Nigro Rosetta . Art.34 L.R.n.24/2007**

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di marzo, nella sede dell'ATER

**IL DIRIGENTE  
( avv. Vincenzo PIGNATELLI )**

## VISTA

- la propria determinazione n.280 del 29/05/2012 con la quale veniva riconosciuto, in favore della sig.ra Nigro Rosetta il diritto al subentro nel contratto di locazione dell'alloggio sito nel comune di Maschito, in via Estramurale Forenza n.20/4, ai sensi della legge regionale n.24/2007;
- la nota n. 10765 del 5/10/2012 con la quale la richiedente veniva invitata alla sottoscrizione del contratto di locazione per l'alloggio di cui sopra;
- la nota n.12430 del 13/11/2012 con la quale la richiedente veniva sollecitata alla sottoscrizione del contratto e contestualmente informata che si sarebbe provveduto a revocare il provvedimento di subentro qualora non avesse provveduto a sottoscrivere il contratto di locazione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, la sig.ra Nigro Rosetta non ha provveduto a sottoscrivere il contratto di locazione, né ha mai adottato alcuna giustificazione in tal senso;

## ATTESO

- che l'Azienda, quale ente pubblico, è obbligata a formalizzare il rapporto locativo mediante sottoscrizione del relativo contratto;
- che il requisito della forma scritta è richiesto a pena di nullità non esistendo forme equivalenti, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge n.431/1998;

## RITENUTO

- che il documento contrattuale non possa, pertanto, essere sostituito da atti preparatori e propedeutici alla stipula, quale il provvedimento di riconoscimento del diritto al subentro nel contratto;
- che la mancanza di formale contratto di locazione non può essere surrogata da “fatti concludenti”, quali il pagamento del corrispettivo del fitto o altri;
- che la mancata sottoscrizione del contratto di locazione è imputabile esclusivamente alla responsabilità della sig.ra Nigro Rosetta;
- che tale circostanza rende illegittima l'attuale detenzione dell'immobile;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla revoca del precedente provvedimento con il quale veniva riconosciuta la voltura del contratto, ai sensi dell'art.19 della legge regionale n.24/2007;

CONSIDERATO, pertanto, che la sig.ra Nigro Rosetta è da ritenersi occupatrice senza titolo dell'alloggio sopracitato;

VISTO l'art. 34 della L.R.n.24/2007, il quale prevede che il legale rappresentante dell'Ente gestore dispone con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi occupati senza titolo;

VISTO il D. Lgs. vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n.3/2013, con la quale sono state individuate le “Aree strategiche dell'Azienda”;

VISTA la delibera dell'A.U. n.5/2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n.7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU. DD.;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

## DETERMINA

- 1) di revocare il provvedimento n.280 del 29/05/2012 con il quale è stato riconosciuto, in favore della sig.ra Nigro Rosetta, quale coniuge separata, il diritto al subentro nel contratto di locazione dell'alloggio precedentemente assegnato al coniuge Catano Antonio;
  - 2) di notificare, per l'effetto, alla sig.ra Nigro Rosetta quale detentrica senza titolo del predetto alloggio il presente atto;
- contestualmente

## ORDINA

il rilascio dell'alloggio sito nel comune di Maschito (PZ) via Estramura Forenza n.20, int.4;

## INTIMA

alla sig.ra Nigro Rosetta, nata a Maschito (PZ) il 24/01/1969, di rilasciare libero e vuoto di cose e persone, l'immobile summenzionato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento con l'avvertenza che, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge nei confronti di chiunque occupi l'alloggio senza dar luogo a graduazioni o proroghe ;

## AVVERTE

l'intimata che, avverso il presente provvedimento, potrà produrre ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale competente nei termini ordinari.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa al Direttore per gli adempimenti di competenza.

## IL DIRIGENTE

F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO: Revoca assegnazione alloggio sito a Maschito via Estramura Forenza n.20 .  
Rilascio immobile in danno della sig.ra Nigro Rosetta. Art. 34 L.R.n.24/2007

L'ESTENSORE DELL' ATTO F.to Dott. Carmelina COLANGELO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Dott. Carmelina COLANGELO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data \_\_\_\_\_

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE  
F.to arch. Michele BILANCIA

Data \_\_\_\_\_